

Zurigo, in dicembre 2024

il contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri è in vigore dal 1° giugno 2004 e con decreto del Consiglio federale del 27 aprile 2004 gli è stato conferito obbligatorietà generale. Desideriamo portare alla vostra attenzione che *il CCL è obbligatorio per le aziende che eseguono lavori odontotecnici e impiegano personale odontotecnico che ha compiuto i 20 anni d'età*. Nel nostro ruolo di Commissione Paritetica Odontotecnica siamo responsabili dell'esecuzione del CCL.

#### **Importanti novità a partire dal 1° gennaio 2025:**

1. Il **salario minimo (art. 4 in combinazione con l'appendice I CCL)** per gli odontotecnici con AFC o con diploma equivalente ammonta a **CHF 4'300**, il salario minimo per le lavoratrici e i lavoratori che eseguono lavori accessori e hanno compiuto 20 anni d'età ammonta a **CHF 3'440**. (La 13<sup>a</sup> mensilità rimane obbligatoria.)
2. La lavoratrice / Il lavoratore ha diritto a **5 settimane di ferie pagate**. (La graduazione in base all'età e la settimana di ferie aggiuntiva dopo 5 anni di servizio per i dipendenti nell'anno in cui compiono 55 e 60 anni sono state abrogate.)
3. Per la **cura dei bambini malati e di altri appartenenti si applicano le disposizioni della legge**.

#### **Ulteriori disposizioni importanti del contratto collettivo di lavoro:**

1. **I contratti di lavoro individuali e le disdette** necessitano della **forma scritta**. All'assunzione, ogni lavoratrice / lavoratore riceve una copia del CCL e ne conferma la ricezione con la propria firma (v. conferma sul retro del CCL).
2. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che stanno per iniziare o stanno seguendo una formazione professionale oppure che vengono collocate/i da enti pubblici nell'ambito dell'integrazione professionale e completano un **tirocino** non più lungo di sei mesi, il salario può essere concordato individualmente per iscritto tra il datore di lavoro e la lavoratrice / il lavoratore in deroga ai salari minimi dell'allegato I.  
**Richieste per tali tirocini** devono essere presentate alla CP Odontotecnica indicando il salario e il grado di occupazione. La CP Odontotecnica approva la deroga alle disposizioni sui salari minimi del CCL.
3. Se viene concordato un **salario annuo**, il datore di lavoro è tenuto a segnalare per **iscritto** alla lavoratrice / al lavoratore **nel contratto individuale di lavoro** che esso è comprensivo della **13<sup>a</sup> mensilità**.
4. Per l'**indennità di paternità** si applicano le disposizioni di legge sull'indennità per perdita di guadagno. (il diritto a 3 giorni di congedo di paternità è stato annullato).
5. Il normale orario di lavoro settimanale con occupazione al 100% è di 42 ore. È obbligatoria **la registrazione della durata del lavoro (che include anche la distribuzione dell'orario di lavoro nell'arco della giornata, le ore di straordinario come pure le vacanze e i giorni festivi)**.
6. La stipulazione di un'**assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia** è prescritta all'art. 5.3 CCL. I premi possono essere addebitati per metà alle / ai lavoratrici / lavoratori.
7. La possibilità di compensazione per le ore supplementari, comprese quelle che superano l'orario di lavoro settimanale di 42 ore, sussiste fino al **31 dicembre** dell'anno successivo.